



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Massa Carrara

Organismo iscritto al n.154 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia

TARIFFARIO

SPESE DI AVVIO

Valore della lite	Spese di Avvio (oltre IVA)
fino ad € 250.000	€ 40,00
oltre € 250.000	€ 80,00

Le spese di avvio devono essere corrisposte, **a pena di irricevibilità**, al momento della presentazione della domanda o del deposito dell'adesione alla procedura. (art. 3 del Regolamento di procedura)

Saranno, altresì, dovute le spese vive documentate.

TABELLA DELLE INDENNITA'

La tabella è stata redatta in conformità a quella allegata all'art.16 c.4° D.M. 180/2010, come modificato dall'art.8 del D.L. 6/7/2011 n.145, dall'art.17 comma 5/ter del D. Lgs. 69/2013 e dall'art.7 del D.M.139/2014 recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'art.17 comma 4° D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche

Valore della lite		Tariffa come da D.M. 180/2010	Tariffa dovuta (per ciascuna parte) materia facoltativa	Tariffa dovuta (per ciascuna parte) materia obbligatoria e mediazione delegata
fino ad Euro 1.000		€ 65,00	43,33	43,33
da Euro 1.001	ad Euro 5.000	€ 130,00	86,67	86,67
da Euro 5.001	ad Euro 10.000	€ 240,00	160,00	160,00
da Euro 10.001	ad Euro 25.000	€ 360,00	240,00	240,00
da Euro 25.001	ad Euro 50.000	€ 600,00	400,00	400,00
da Euro 50.001	ad Euro 250.000	€ 1.000,00	666,67	666,67
da Euro 250.001	ad Euro 500.000	€ 2.000,00	1.000,00	1.000,00
da Euro 500.001	ad Euro 2.500.000	€ 3.800,00	1.900,00	1.900,00
da Euro 2.500.001	ad Euro 5.000.000	€ 5.200,00	2.600,00	2.600,00
oltre Euro 5.000.000		€ 9.200,00	4.600,00	4.600,00

N.B.: a tutti gli importi deve essere aggiunta l'IVA della misura di legge

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 28/2010

Le spese di mediazione indicate sono dovute **in solido** da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Spetta all'organismo di mediazione la decisione se più parti possano essere considerate un unico centro di interessi.

L'unicità del centro di interessi deve essere richiesta dalle parti prima dell'inoltro dell'istanza e deve essere autorizzata dall'Organismo.

Si considerano unico centro di interessi i soggetti che agiscono collegialmente per la rivendicazione di un diritto comune non divisibile. Non possono essere considerate unico centro di interessi le parti presenti in una mediazione avente oggetto un'obbligazione divisibile tra loro o ove vi sia comunque la possibilità di un conflitto di interessi, oppure la possibilità di addivenire ad una decisione differente tra le stesse parti.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità dovranno essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato nella tabella sopra riportata:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 28/2010.
- d) nelle materie di cui all'art.5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo, ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta maggiore, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al D.M. 180/2010, sono derogabili.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- **bancomat** o **carta di credito** direttamente presso la segreteria
- **assegno circolare** intestato a "Ordine degli Avvocati di Massa Carrara"
- **bonifico** sul conto corrente bancario intestato all'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara presso BANCA INTESA - IBAN IT 44 Q 03069 09606 100000145910 (CODICE BIC: BCITITMM). **Nella causale indicare il nome delle parti o il numero della pratica**

N.B.: non si accettano pagamenti in contanti

***Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara in data 08/10/2020
P.D.G. Ministero della Giustizia del 15/03/2021***